FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. **02/21722563 – 02/21722212**
Sito web: **www.crlombardia.it** | PEC: *crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it*
Telegram *@lndlombardia* | Facebook: *FIGC LND Lombardia* | Instagram: *@figclndlombardia* | X: *@LNDLombardia*

Ufficio Competizioni
Tel. 02/21722.202-204 | Mail: *competizioni.lombardia@lnd.it*

Ufficio Tesseramento
Tel. 02/21722.207-208 | Mail: *tesseramento.lombardia@lnd.it*
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale
Tel. 02/21722.207-208 | Mail: *anagrafe.lombardia@lnd.it*

Servizio Pronto A.I.A.
349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale
PEC: *giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Corte d'Appello Territoriale
PEC: *cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Tribunale Federale Territoriale
PEC: *cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 124 del 11/06/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 3

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 3

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 3

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 4

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 4
3.2 SEGRETERIA 4

3.2.1 RIATTIVAZIONE MATRICOLA ... 4
3.2.2 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 ... 4
Prima Categoria ... 4
Seconda Categoria ... 4
3.2.3 GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 ... 5
3.2.4 PROCEDURA COMPOSIZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER COMPLETAMENTO ORGANICI COMPETIZIONI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 ... 5

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. ... 6

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. ... 6
4.1.1 GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI – FINALE REGIONALE 2025/26 ... 6
4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ... 7
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S. ... 7

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA ... 8

PLAY OFF PROMOZIONE ... 8
PLAY OFF 1 CATEGORIA ... 9
PLAY OFF SECONDA CATEGORIA ... 10
FASE FINALE U14 REG ... 13
TORNEI ... 14

6. CALCIO FEMMINILE ... 16

6.1 SEGRETERIA ... 16
6.1.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 ... 16
Eccellenza Femminile ... 16
6.1.2 FINALI TITOLO REGIONALE U17 ... 16
6.1.3 FINALI TITOLO REGIONALE U15 ... 16
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA ... 17
PLAY OUT ECCELLENZA FEMMINILE ... 17
UNDER 15 FEMMINILE INTERREG.LE ... 17
FASE FINALE UNDER 17 C11 FEMM. ... 18
FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM. ... 18

7. CALCIO A CINQUE ... 19

7.1 SEGRETERIA ... 19
7.1.1 RIUNIONE 27 GIUGNO 2026 ... 19
7.1.2 SEMIFINALI FINAL FOUR COPPA LOMBARDIA C5 UNDER 17 E UNDER 15 ... 19
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA ... 20
COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5 ... 20
COPPA LOMBARDIA UNDER 17 C5 ... 20
COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5 ... 20

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 21

Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia 21
Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lombardia 25

9. PROCURA FEDERALE 32

10. RETTIFICHE 32

11. LEGENDA 33

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 33

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 488 **Beach Soccer**
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 17 emesso dal Dipartimento di Beach Soccer della LND inerente il Campionato Nazionale di Serie A Femminile 2026

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

Circolare Nr. 48 **Adempimenti per ammissioni a Campionati LND 2026/2027**
Circolare che richiama gli adempimenti in capo alle Associate, relativi alle procedure di ammissione ai Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, con particolare riferimento agli obblighi il cui assolvimento costituisce presupposto per l'ammissione ai Campionati di competenza

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 RIATTIVAZIONE MATRICOLA

Si comunica che le sottoindicate Società, dichiarate inattive, hanno richiesto la riattivazione della preesistente matricola, dalla stagione sportiva 2026/2027:

- ASD GIOVANILE CARBONARA (matricola 932655)
- ASD LADYSOCCER (matricola 964316)
- ASD CORBETTA F.C. (matricola 675480)
- S.S.D. POGGESE ACADEMY A R.L. (matricola 964367)

3.2.2 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

PRIMA CATEGORIA

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Promozione della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- A.C.D. CAVENAGO
- A.C. DINAMO GONZAGA
- U.S. ORIONE
- A.C. PAVIA SSD

SECONDA CATEGORIA

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Prima Categoria della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- A.S.D. SIRTORESE
- ASR ORIO PEGU A.S.D.
- U.S. BARIANESE A.S.D.
- PAVONIANA GYMNASIUM ASD
- GIUSSANO CALCIO A.S.D.
- A.S.D. CHIGNOLESE
- A.C. OSSONA A.S.D.
- A.S.D. CISTELLUM ACADEMY

3.2.3 GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Graduatorie di completamento organici dei campionati regionali di Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico della Stagione Sportiva 2026/2027, redatte secondo i criteri pubblicati con il Comunicato Ufficiale Nr. 101 del 21.04.2026.

3.2.4 PROCEDURA COMPOSIZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER COMPLETAMENTO ORGANICI COMPETIZIONI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Con riferimento al Regolamento per la composizione delle graduatorie di eventuale completamento degli organici delle competizioni regionali organizzate dal Comitato Lombardia L.N.D. nella S.S. 2026/2027, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 101 del 21.04.2026, si rendono note, allegandole al presente C.U., le graduatorie, suddivise per categoria, compilate secondo le disposizioni del citato Regolamento.

Le Società presenti nelle graduatorie medesime che intendano concorrere all'eventuale ripescaggio nella specifica categoria in cui sono inserite **dovranno presentare apposita domanda in questo senso**.

Le domande dovranno essere depositate **entro e non oltre il termine perentorio di mercoledì 24 giugno 2026**, mediante compilazione dell'apposito modulo **"MOD. A – Domanda di Ripescaggio"**, allegato al presente Comunicato e reperibile altresì nell'apposita sezione "Modulistica" del sito istituzionale del Comitato Regionale Lombardia.

La domanda, **a pena di inammissibilità**, dovrà essere trasmessa:

- entro il termine perentorio sopra indicato (24.06.2026);
- esclusivamente a mezzo P.E.C. da indirizzo della Società interessata censito in Anagrafe Federale;
- esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C. dedicato del Comitato Regionale Lombardia: **programmazionecrl@namirialpec.it** ;
- esclusivamente tramite il *MOD. A – Domanda di Ripescaggio* allegato al presente Comunicato;
- utilizzando un distinto modello per ciascuna categoria di interesse, escludendo espressamente l'ammissibilità di domande cumulative della singola Società riferita a più categorie.

All'esito della procedura sopra descritta, il Comitato Regionale Lombardia provvederà, mediante pubblicazione su Comunicato Ufficiale, alla formalizzazione delle graduatorie definitive dalle quali si procederà ad attingere in caso di necessità di completamento degli organici delle rispettive categorie per la Stagione Sportiva 2026/2027. Nelle graduatorie definitive saranno inserite esclusivamente le Società che avranno presentato regolare domanda di ripescaggio nei termini e con le modalità sopra indicate e la cui istanza sarà risultata accolta all'esito delle verifiche previste.

Si precisa espressamente che:

- **la presentazione della domanda di ripescaggio nei termini prescritti costituisce preventiva ed irrevocabile manifestazione di volontà all'eventuale inserimento in organico della categoria superiore**. Pertanto, qualora si renda necessario procedere al completamento degli organici della Stagione 2026/2027 di una o più categorie mediante scorrimento della relativa graduatoria definitiva, la Società avente diritto secondo l'ordine della graduatoria medesima si intenderà aver già accettato l'inserimento nell'organico della categoria superiore di destinazione. Tale inserimento sarà disposto esclusivamente mediante pubblicazione a Comunicato Ufficiale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, richieste di ulteriore conferma e/o richiesta di ulteriori accettazioni;

- **la mancata presentazione** della domanda di ripescaggio entro il termine perentorio del 24.06.2026 costituirà, a tutti gli effetti, rinuncia espressa ad ogni eventuale successivo ripescaggio disposto ai fini del completamento degli organici per la Stagione Sportiva 2026/2027;

- **il mancato accoglimento** della domanda di ripescaggio comporterà l'esclusione della Società dalla graduatoria definitiva della specifica categoria, con conseguente impossibilità di concorrere ad eventuali procedure di completamento degli organici per la Stagione Sportiva 2026/2027.

P.S.: ove a Regolamento sono state previste, a titolo esemplificativo, formule dirimenti quali "*Media punti ponderata*…" la formula utilizzata per la composizione delle graduatorie è la seguente:

$$\text{Punti B} : \text{Partite B} = \text{X} : \text{Partite minime del campionato}$$

$$\text{X} = \frac{\text{Punti B}}{\text{Partite B}} \times \text{Partite minime del campionato}$$

Il valore X rappresenta dunque il punteggio che la squadra B avrebbe ottenuto disputando il numero minimo di partite, a parità di rendimento medio.

con divisione del risultato X per il numero di gare del girone con numero inferiore.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI – FINALE REGIONALE 2025/26

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale Regionale, categoria Giovanissimi Regionali Under 14 disputatasi a CARONNO PERTUSELLA (VA), presso il C.S. COMUNALE, Domenica 7 Giugno 2026

ACCADEMIA INTERNAZIONALE *vs* VARESINA SPORT C.V. 2 - 1

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **VARESINA SPORT C.V.** nonché alla società **ACCADEMIA INTERNAZIONALE** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia la Società ***S.C. CARONNESE*** per la fattiva e preziosa collaborazione.

4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod.	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tipo	Data Inizio	Data Fine	Cat.
889	TORNEO LADIES CUP2026	ASD PONTEVECCHIO	R	14/06/2026		U15 F
890	1 MEMORIAL ALESSIA DAMINELLI	OROBICA CALCIO BERGAMO SSDRL	R	13/06/2026		ESO F PUL F
891	CITTA' DEL PREMIO ITALO ALLODI	ASD CALCIO FEMMINILE SUZZARA	N	14/06/2026		U15 F
892	19 TORNEO GIGI NEL CUORE	LIBERTAS SAN BARTOLOMEO ASD	R	14/06/2026		U15 F
893	IV TORNEO DI CALCIO FEMMINILE CITTA' DI BORGARELLO	US BORGARELLO ASD	R	13/06/2026	14/06/2026	U17 F U15 F ESO F
894	V° MEMORIAL "MARIO ASSISI"	VALTROMPIA 2000 ASD	R	20/06/2026		U16
895	1° GIOVANI DUCALI	ASD VIGEVANO CALCIO 1921	R	13/06/2026		Eso II Anno

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione.

PLAY OFF PROMOZIONE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - A			
OLGINATESE	- UNIVERSAL SOLARO A.S.D.	3 - 2	

GIRONE 2 - 3 Giornata - A			
LODRINO A.C. A.S.D.	- GARLASCO 1976 ASD	1 - 0	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ACQUISTAPACE ANDREA	(OLGINATESE)	DRAGO MIRCO	(UNIVERSAL SOLARO A.S.D.)
POGGIO LEONARDO	(UNIVERSAL SOLARO A.S.D.)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MONTANARI RICCARDO	(GARLASCO 1976 ASD)	PAVESI DENNY	(GARLASCO 1976 ASD)
ALDEGANI MATTEO	(OLGINATESE)	CHAKHSSI EL MAHDY	(OLGINATESE)
STROPENI PAOLO	(OLGINATESE)	PIETROPOLI VALENTINO	(UNIVERSAL SOLARO A.S.D.)
ROMANO ANDREA	(UNIVERSAL SOLARO A.S.D.)		

PLAY OFF 1 CATEGORIA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - A			
ORIONE	- ACCADEMIA BUSTESE	2 - 1	

GIRONE 2 - 3 Giornata - A			
(1) POLISPORTIVA ORATORIO 2B	- CAVENAGO	1 - 4	

(1) - disputata il 06/06/2026

GIRONE 3 - 3 Giornata - A			
FRASSATI CASTIGLIONESE	- A.C. PAVIA SSD	0 - 2	

GIRONE 4 - 3 Giornata - A			
BAGNOLESE	- DINAMO GONZAGA	0 - 0	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 POLISPORTIVA ORATORIO 2B
Per introduzione ed uso di materiale pirotecnico e per comportamento ingiurioso del proprio pubblico all'indirizzo della terna arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PANZERI GIACOMO (POLISPORTIVA ORATORIO 2B)

Per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro (art.36 comma 1/a del C.G.S. come modificato con CU N. 165/A del 20/04/2023)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NICOLETTI MICHAEL	(CAVENAGO)	PANZERI DIEGO	(CAVENAGO)
PIROLA LORENZO	(CAVENAGO)	COLOMBO CARLO	(POLISPORTIVA ORATORIO 2B)
CORTI LEONARDO	(POLISPORTIVA ORATORIO 2B)	RIVA STEFANO	(POLISPORTIVA ORATORIO 2B)

GARE DEL 7/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/ 6/2026

BORSANI ALBERTO (ACCADEMIA BUSTESE)
BRESCIANI MICHELE (BAGNOLESE)

Per atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara al termine della stessa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MELARA MATTEO (DINAMO GONZAGA)

ALLENATORI

SQUALIFICA

BUSSI LUCA (BAGNOLESE) 1 gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CRESPI GABRIELE (ACCADEMIA BUSTESE)

Per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro (art.36 comma 1/a del C.G.S. come modificato con CU N. 165/A del 20/04/2023)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MARINI ALESSIO	(A.C. PAVIA SSD)	SANTARSIERO ANDREA	(A.C. PAVIA SSD)
ROTIROTI SIMONE	(ACCADEMIA BUSTESE)	SCARATTI ANDREA	(ACCADEMIA BUSTESE)
ANGELI ALESSANDRO	(DINAMO GONZAGA)	BIANCHI CRISTIAN	(DINAMO GONZAGA)
IBRAHIMI BRIJAN	(FRASSATI CASTIGLIONESE)	MARCHI GIUSEPPE	(FRASSATI CASTIGLIONESE)
VAGO ALESSANDRO	(FRASSATI CASTIGLIONESE)	CASTIGLIONI SAMIEL	(ORIONE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BORTIGNON LORENZO	(ACCADEMIA BUSTESE)	PARISE CHRISTIAN	(ACCADEMIA BUSTESE)
ZANOLA EMANUELE	(BAGNOLESE)	GHIZZONI NICOLA	(FRASSATI CASTIGLIONESE)
PEDRAZZINI PAOLO	(FRASSATI CASTIGLIONESE)	TURCO DOMENICO	(FRASSATI CASTIGLIONESE)
TANZINI MATTIA	(ORIONE)		

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 3 Giornata - A			
SIRTORESE	- POL. MANDELLO DEL LARIO	1 - 1	

GIRONE 2 - 3 Giornata - A			
PRO PESCHIERA BORROMEO	- BELLUSCO 1947	1 - 0	

GIRONE 3 - 3 Giornata - A			
PASSIRANO CAMIGNONE	- BORGOSATOLLO	1 - 1	

GIRONE 4 - 3 Giornata - A			
G.S. PESCAROLO	- POL. VILLIMPENTESE 1992	1 - 1	

GIRONE 5 - 3 Giornata - A			
(1) REAL MILANO	- LEO TEAM	0 - 1	

(1) - disputata il 06/06/2026

GIRONE 6 - 3 Giornata - A			
(1) CHIGNOLESE	- VAL VERSA ASD	3 - 1	

(1) - disputata il 06/06/2026

GIRONE 7 - 3 Giornata - A			
NEVADA CALCIO	- GROPELLO SAN GIORGIO	4 - 0	

GIRONE 8 - 3 Giornata - A			
CALCIO BOSTO USD	- CISTELLUM ACADEMY	2 - 3	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CHIGNOLESE
per aver propri sostenitori acceso almeno 3 fumogeni in Tribuna e per aver usato frasi irriguardose all'indirizzo dell'arbitro.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CRIPPA MASSIMILIANO	(REAL MILANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PREZIOSA GIUSEPPE	(REAL MILANO)

Per comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CANTONI RICCARDO	(CHIGNOLESE)	TERZI MASSIMILIANO	(CHIGNOLESE)
RIVOLTA DAVIDE	(LEO TEAM)	RIVA SIMONE	(REAL MILANO)
DI MARIO ALESSANDRO	(VAL VERSA ASD)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BORTOS VLADUT IONUT	(CHIGNOLESE)	OLIVA LUIGI UMBERTO	(CHIGNOLESE)
CIMARRA EDOARDO	(REAL MILANO)	DIPALMA MATTEO	(REAL MILANO)
TURCO SAMUELE	(REAL MILANO)	TRABATTI MATTIA	(VAL VERSA ASD)
VANZINI MATTEO	(VAL VERSA ASD)		

GARE DEL 7/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 CALCIO BOSTO USD
per frasi irriguardose dei propri sostenitori all'indirizzo della terna arbitrale.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BERGAMASCHI NORMAN	(G.S. PESCAROLO)	MARESI GIANLUCA	(POL. MANDELLO DEL LARIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA

GIARDINI DAVIDE (CALCIO BOSTO USD) 5 gare

Per aver urlato insulti verso giocatori e dirigenti avversari e per aver tenuto comportamento irriguardoso ed ingiurioso reiterato (durante ed a fine gara) nei confronti della terna arbitrale sfociato, anche, in atteggiamento minaccioso alla notifica del provvedimento disciplinare.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

AZZALIN RICCARDO (GROPELLO SAN GIORGIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GALETTI ATTILIO (G.S. PESCAROLO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GONZALEZ VELASQUEZ EDWIN LEONIDAS	(CALCIO BOSTO USD)	GRAVINO DAVIDE	(CISTELLUM ACADEMY)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GENERALI ANDREA	(G.S. PESCAROLO)	ZUFFI ANDREA	(SIRTORESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GIANDEBIAGI MICHAEL	(G.S. PESCAROLO)	MICHELINO CIRO	(G.S. PESCAROLO)
TOUNESI REDWAN	(G.S. PESCAROLO)	VISIERI MATTEO	(G.S. PESCAROLO)
LABORANTI LUCA	(GROPELLO SAN GIORGIO)	COSTANZO ANTONIO	(PASSIRANO CAMIGNONE)
DINARO SEBASTIANO	(PASSIRANO CAMIGNONE)	LAMBERTI VINCENZO	(PASSIRANO CAMIGNONE)
RIVETTI MAYCOL	(PASSIRANO CAMIGNONE)	BODANO NICOLA	(POL. VILLIMPENTESE 1992)
PINI FRANCESCO	(POL. VILLIMPENTESE 1992)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

STUCCHI FEDERICO	(BELLUSCO 1947)	AMICHIA SINGOUANGE	(BORGOSATOLLO)
REGA MARIO	(BORGOSATOLLO)	CANDILORO GIUSEPPE	(CALCIO BOSTO USD)
GONZALEZ VELASQUEZ EDWIN LEONIDAS	(CALCIO BOSTO USD)	BOCCALETTI DAVIDE	(CISTELLUM ACADEMY)
BONFRATE RICCARDO	(CISTELLUM ACADEMY)	COLOMBO MARCO	(CISTELLUM ACADEMY)
MANTOVANI ANDREA	(CISTELLUM ACADEMY)	RESTIERI LEONARDO	(CISTELLUM ACADEMY)
SIMONE ANDREA	(CISTELLUM ACADEMY)	MOUHATI ZACCARIA	(G.S. PESCAROLO)
MELISSANO VINCENZO	(GROPELLO SAN GIORGIO)	PENNA LORIS	(NEVADA CALCIO)
ANDREOTTI ALESSIO	(POL. MANDELLO DEL LARIO)	MARCATI FILIPPO	(PRO PESCHIERA BORROMEO)

FASE FINALE U14 REG

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
ACCADEMIA INTERNAZIONALE	- VARESINA SPORT C.V.	2 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CERONI LUCA	(VARESINA SPORT C.V.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FUGA GIOELE	(ACCADEMIA INTERNAZIONALE)	LUPICA ALESSANDRO	(ACCADEMIA INTERNAZIONALE)

TORNEI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

TORNEO "18° M. DI POMPEO" UNDER 19

GARA VILLA - CITTÀ DI SEGRATE DEL 04.06.2026

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA A TUTTO IL 27.07.2026

GUSMAROLI ALBERTO (CITTÀ DI SEGRATE)
Per reiterate frasi gravemente irriguardose nei confronti dell'arbitro , durante la gara.

AMMENDE

SOCIETÀ

PIOLTELLESE (organizzatrice del torneo)
Euro 100,00 per spogliatoio dell'arbitro, in condizioni igieniche pessime.

GARA AMICHEVOLE UNDER 18

GARA NUOVA FRONTIERA - MARTESANA CALCIO DEL 30.05.2026

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 22.06.2026

RICCARDI FEDERICO (NUOVA FRONTIERA.)

TORNEO" CEDRATESE CUP" UNDER 16

GARA CEDRATESE- VARESE FOOTBALL CUP DEL 03.06.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 6.07.2026

BENNICI LEONARDO (SOC. CEDRATESE CALCIO)
per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro.(art.36 co.1/a del C.G.S.)

SQUALIFICA A TUTTO IL 27.07.2026

CARABELLI CESARE SOC. CEDRATESE-
Per reiterate accuse di parzialità nella conduzione della gara, nei confronti dell'arbitro.

TORNEO "SOLBIA CUP" UNDER 16

GARA SESTESE CALCIO - UNIVERSAL SOLARO DEL 4.06.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 30.09.2026

CIURCA FEDERICO (UNIVERSAL SOLARO)
Per comportamento gravemente irriguardoso e di scherno nei confronti dell'arbitro; inoltre per atteggiamento aggressivo che lo portava ad appoggiare il proprio avambraccio sul petto del Direttore di gara, venendo allontanato dai presenti.

TORNEO" 2° LEMONSODA" UNDER 14

GARA SESTO 2012 - ALDINI DEL 30.05.2026

ALLENATORI

SQUALIFICA A TUTTO IL 30.09.2026

CARAMELLI ALFREDO (SESTO 2012)
Al termine della gara, per comportamento reiteratamente aggressivo e gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro; inoltre per un'accusa di parzialità nella conduzione della gara, nei confronti dello stesso.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

ECCELLENZA FEMMINILE

Società che retrocedono al campionato inferiore nella Stagione Sportiva 2026/27 al termine della disputa *Play Out*:

- BRESSO CALCIO S.R.L.
- FIAMMA MONZA 1970

6.1.2 FINALI TITOLO REGIONALE U17

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale Regionale, categoria Allieve Regionali Under 17 disputatasi a MEDA, presso C.S."CITTA'D.MEDA", Domenica 7 Giugno 2026

BRESCIA CALCIO FEMMINILE *vs* **MACALLESI 1927 9 - 1**

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **MACALLESI 1927** nonché alla società **BRESCIA CALCIO FEMMINILE** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia la Società ***A.S.D. REAL MEDA CF*** per la fattiva e preziosa collaborazione.

6.1.3 FINALI TITOLO REGIONALE U15

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale Regionale, categoria Giovanissime Regionali Under 15 disputatasi a MEDA, presso C.S."CITTA'D.MEDA", Domenica 7 Giugno 2026

PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. – BRESCIA CALCIO FEMMINILE 1 - 0

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **BRESCIA CALCIO FEMMINILE** nonché alla società **PRO SESTO 1913 SSD S.R.L.** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia la Società ***A.S.D. REAL MEDA CF*** per la fattiva e preziosa collaborazione.

PLAY OUT ECCELLENZA FEMMINILE
RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
CASTELLO CITTA DI CANTU	- BRESSO CALCIO S.R.L.	5 - 1	
FIAMMA MONZA 1970	- VIRTUS CANTALUPO	1 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIGNATA MATILDE	(BRESSO CALCIO S.R.L.)	SHCHERBANIUK KATERYNA	(BRESSO CALCIO S.R.L.)
PIATTI EMMA	(CASTELLO CITTA DI CANTU)	GRITTI ALICE AMBRA	(FIAMMA MONZA 1970)
VESTITO ELENA	(FIAMMA MONZA 1970)	CALAMARI MICHELLE	(VIRTUS CANTALUPO)

UNDER 15 FEMMINILE INTERREG.LE
RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE Q2 - 1 Giornata - R			
INTERNAZIONALE MILANO SPA	- SAMPDORIA SPA 10	4 - 3	

FASE FINALE UNDER 17 C11 FEMM.

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
BRESCIA CALCIO FEMMINILE	- MACALLESI 1927	9 - 1	

FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM.

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
PRO SESTO 1913 SSD S.R.L.	- BRESCIA CALCIO FEMMINILE	1 - 0	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SCHIAVONE MIA	(BRESCIA CALCIO FEMMINILE)	GORETTI LINDA	(PRO SESTO 1913 SSD S.R.L.)

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 RIUNIONE 27 GIUGNO 2026

Le Preg.me Società ed Associazioni Sportive militanti nei **campionati di Calcio a5, sia maschile che femminile, sia regionale che nazionale,** stagione 2025/2026 e le Società di Calcio a11 intenzionate a sviluppare nella Stagione Sportiva 2026/27 il "***Progetto Calcio a5***" per i Club di 3 Livello – Sistema di Qualità dei Club Giovanili - sono convocate il giorno:

sabato 27 giugno 2026, ore 10.00

presso il Salone del Comitato Regionale Lombardia LND FIGC- Via Riccardo Pitteri 95/2- Milano,

con il seguente ordine del giorno:

- Programmazione Stagione Sportiva 2026/2027
- Varie ed eventuali.

Data la capienza massima del salone, ogni Associato potrà partecipare con massimo 2 persone confermando la presenza inviando una mail a c5.lombardia@lnd.it

Il Presidente
Valentina Battistini

7.1.2 SEMIFINALI FINAL FOUR COPPA LOMBARDIA C5 UNDER 17 E UNDER 15

Si comunica il programma delle Semifinali *Final Four* di Coppa Lombardia C5 Under17 e Under15 previste presso C.S. COMUNALE (c.c. 5826), VIA DELLA RESISTENZA,15 a CODOGNO (LO), Sabato 20 Giugno 2026:

Coppa Lombardia C5 Under15

ore 10:00 Semifinale

ore 12:30 Semifinale

Coppa Lombardia C5 Under17

ore 17:00 Semifinale

ore 19:30 Semifinale

COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE S1

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/06/2026	1 A	SPORTS TEAM A.S.D.	ENERGY SAVING FUTSAL		11:00		PALAZZETTO COMUNALE DI MERLINO MERLINO VIA GRAMSCI

COPPA LOMBARDIA UNDER 17 C5
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE 01

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/06/2026	5 A	MGM 2000	REAL FIVE RHO		20:00	18:30	

GIRONE 02

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/06/2026	5 A	SAINTS MILANO ASD	COMETA S.D.		20:30	18:00	
14/06/2026	5 A	AMOR SPORTIVA	POLISPORTIVAVOGHERESE		11:00		PALAZZETTO DELLO SPORT CERNOBBIO VIA REGINA, 5

GIRONE 03

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/06/2026	5 A	REAL SESTO	LECCO CALCIO A 5		20:45		

COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE 09

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/06/2026	1 A	AUSONIA 1931 S.C.A.R.L.	AMOR SPORTIVA	09/05/2026	17:45	19:00	

GIRONE 11

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/06/2026	1 A	AFFORESE G.S.D.	SS FRANCO SCARIONI 1925		11:00	10:00	

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 4 giugno 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.) Avv. Alessio Biraghi Avv. Aldo Bissi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO SSD RL.
16°Torneo Giovanile ASD VOLTESI U15
GARA del 19.5.2026 – CASTELLANA CASTELGOFFREDO SSD RL – ASD LA CANTERA
C.U. n. 55 della Delegazione Provinciale di Mantova datato 28.05.2026

La Società **CASTELLANA CASTELGOFFREDO SSDRL** propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha inflitto ai propri calciatori Luca Maritato, Paolo Torreggiani, Mattia Paolo Pini, Filippo Guerreschi, Riccardo Marzocchi e Tommaso Previato la squalifica sino a tutto il 25 ottobre 2026, comminando ulteriormente l'ammenda alla Società reclamante pari ad € 300,00.

Le sanzioni erano state adottate dal Giudice Sportivo perché dal rapporto dell'Arbitro risultava che durante lo svolgimento della gara era scoppiata una rissa sugli spalti, tra sostenitori delle opposte compagini, con gravissimi comportamenti lesivi tra i contendenti, alcuni dei quali venivano rovinosamente spinti cadendo dai gradoni che compongono la tribuna destinata al pubblico.

In conseguenza di ciò, ne scaturiva, secondo il rapporto arbitrale, una rissa sul terreno di gioco tra i calciatori di entrambe le squadre, che iniziavano a reciprocamente colpirsi con calci agli arti inferiori e spintoni; il Direttore di Gara riferisce nel documento ufficiale di avere riconosciuto, per ciò che concerne i calciatori della squadra Castellana Castelgoffredo, i sopra nominati atleti, che sono quindi considerati espulsi e quindi stati fatti oggetto della squalifica oggetto di impugnazione. Considerato l'elevato numero di espulsioni - paritariamente comminate anche alla squadra avversaria- constatata l'assenza del venir meno del numero minimo di calciatori previsto dalla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, l'Arbitro si vedeva costretto a decretare la sospensione della gara.

Nel proprio reclamo la Società Castellana Castelgoffredo sostiene che:

- i calciatori presenti sul terreno di gioco, pur in presenza del momento di forte tensione prodottosi in tribuna, non avrebbero dato vita ad alcuna rissa tra loro, cosicché sarebbe ravvisabile una "radicale difformità" tra quanto verificatosi e quanto riportato nel Comunicato Ufficiale;
- la società reclamante non era l'organizzatrice del torneo, al quale partecipava come società ospite, per cui non sarebbe motivata la sanzione pecuniaria inflittale;
- i calciatori i cui nominativi sono stati riportati dall'Arbitro nel proprio referto non sono singolarmente individuati come responsabili di specifiche condotte loro individualmente ascritte;
- il referto di gara non sarebbe pienamente attendibile, atteso che l'Arbitro, anche per le dichiarazioni che lo stesso avrebbe rilasciato nell'immediatezza, sarebbe apparso molto agitato e turbato, anche a causa della presenza del proprio genitore nella tribuna ove ebbero inizio gli incidenti;
- nessuno dei calciatori avrebbe riportato conseguenze fisiche in esito alla rissa riportata nel documento ufficiale di gara;
- le sanzioni inflitte sarebbero comunque sproporzionate rispetto alla dinamica dei fatti.

All'udienza del 4 giugno 2026 compariva il Sig. Francesco Bertagna, responsabile del Settore Giovanile della Società, munito di delega del Presidente della Società reclamante, che riportandosi al contenuto del reclamo ribadiva che la rissa tra i calciatori sul terreno di gioco non si era mai verificata. Adduceva inoltre che non vi sarebbero state le condizioni per decretare la sospensione della gara.

Insisteva, in conclusione, per l'annullamento delle sanzioni inflitte.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

OSSERVA

Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Non può accogliersi la motivazione che mira a sorreggere il reclamo fondata su una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quanto riferito dal Direttore di Gara nel suo referto; ciò per la nota disposizione di cui all'art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che riconosce al documento ufficiale di gara il valore di prova privilegiata, salvo elementi di prova che inconfutabilmente ne dimostrino il contenuto difforme dal vero.

In mancanza di detti elementi, non può accedersi ad una ricostruzione dei fatti differente da quella riportata dall'Ufficiale di gara.

Ciò vale quindi non solo per la circostanza dello svilupparsi della rissa sul terreno di gioco con la partecipazione dei calciatori, ma anche per ciò che concerne l'identificazione che degli stessi l'Arbitro ha fatto ed ha riferito nel documento ufficiale.

Nemmeno può condividersi l'assunto, peraltro del tutto indimostrato, secondo cui il rapporto di gara non sarebbe pienamente attendibile a causa di un asserito stato di agitazione dell'Arbitro, che non risulta evincibile da alcun ulteriore indizio esterno, se non -e comprensibilmente- essersi potuto rilevare un turbamento del tutto comprensibile a fronte dei gravi fatti che il Direttore di Gara ebbe a constatare.

Non va infatti sottovalutato quanto descritto dall'Arbitro con riferimento alla inqualificabile condotta mantenuta da sostenitori di entrambe le tifoserie sugli spalti che, per come compiutamente descritta, avrebbe potuto avere anche conseguenze gravissime (se non addirittura potenzialmente permanenti o letali) in seguito a calci e spinte che addirittura provocavano la caduta di persone dai gradoni della tribuna stessa.

La circostanza secondo cui la Società reclamante non sarebbe stata l'organizzatrice del torneo è del tutto irrilevante, atteso che a norma dell'art. 6 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva le Società rispondono anche della condotta violenta dei propri sostenitori in occasione di un qualsivoglia incontro.

Infondata è infine la doglianza relativa alla addotta insussistenza delle condizioni oggettive per decretare la sospensione della gara da parte dell'Arbitro: l'assunto non tiene conto che nel referto di gara si attesta l'avvenuta espulsione di sei giocatori per ciascuna delle due squadre. Com'è noto, la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che una gara non possa essere iniziata o proseguita laddove una delle due squadre (nel caso che ci occupa furono entrambe) si trovi ad avere un numero di calciatori partecipanti inferiore a sette.

Può invece accedersi ad una richiesta di rimodulazione in senso meno afflittivo per ciò che concerne la durata della squalifica inflitta ai calciatori appartenenti alla Società reclamante; e ciò anche in considerazione della durata che il Giudice Sportivo ha ritenuto di determinare tenendo in conto la durata della sospensione estiva dell'attività agonistica.

Pur considerando la gravità della condotta ascritta ai calciatori colpiti dalla squalifica, determinata in rapporto di causa/effetto dall'inqualificabile condotta mantenuta dai sostenitori sugli spalti (e non mancandosi di sottolineare come si trattasse di un torneo giovanile, che dovrebbe essere espressione dei più alti valori dello sport; e con un risultato sportivo, sino a quel momento, ampiamente acquisito da una delle due compagini) si ritiene che questa possa essere rideterminata nella misura di cui al dispositivo.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico dei calciatori Luca Maritato, Paolo Torreggiani, Mattia Paolo Pini, Filippo Guerreschi, Riccardo Marzocchi e Tommaso Previato al 31 agosto 2026.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Riunione del 04 giugno 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società GS MOCCHETTI S.V.O. A.S.D.
Torneo "Luciano Re Cecconi – Giovanissimi U14 Prov."
GARA del 22.05.2026 tra GS MOCCHETTI S.V.O. A.S.D. – VELA MESERO A.S.D.
C.U. n. 61 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 28.05.2026

La società **GS MOCCHETTI S.V.O. A.S.D.** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo di 1°Primo Grado che ha comminato: (i) a carico del calciatore PAPPALARDO Andrea la squalifica fino al 23.12.2026 per condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara; (ii) a carico della società GS MOCCHETTI S.V.O. A.S.D. l'ammenda di € 300,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento del proprio calciatore, oltre l'ammenda di € 100,00 per comportamento offensivo e provocatorio nei confronti dei giocatori avversari e del direttore di gara, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal C.U. 104/A del 2014 della F.I.G.C. e ss.mm. derivanti dalla condotta violenta del calciatore nei confronti dell'arbitro.

La Società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, deduce che il calciatore PAPPALARDO Andrea, dopo aver subito ripetuti insulti e sbeffeggiamenti da parte di un giocatore, ha reagito in maniera impulsiva contro il giocatore che lo provocava, ma non in maniera violenta.

Al momento dell'espulsione, lo stesso calciatore protestava all'indirizzo del direttore di gara e, purtroppo, appoggiava le mani al petto dell'Arbitro, tuttavia senza spingerlo in maniera energica (tenuto anche conto della diversità fisica tra l'arbitro -un adulto- ed il calciatore quattordicenne).

Inoltre, la reclamante evidenzia che giocatori, dirigenti e pubblico di entrambe le Società non hanno compreso perché il direttore di gara non abbia portato a conclusione la gara visto che mancavano solo 5 minuti e la situazione in campo era tornata alla normalità dopo l'espulsione.

In conclusione, la Società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta a carico del calciatore Pappalardo Andrea e la riduzione della multa comminata alla Società.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente,

OSSERVA

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S., emerge chiaramente e specificatamente che al 25° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte

della squadra Vela Mesero, il calciatore PAPPALARDO Andrea si avvicinava all'avversario autore del gol spingendolo e poi tirandogli una spallata; successivamente alla notifica dell'espulsione per tale condotta, lo stesso Pappalardo in un primo momento profferiva platealmente una espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara e, in un secondo momento, rivolgeva all'arbitro una serie di gesti ed espressioni verbali tanto volgari quanto ingiuriose ed offensive. Infine, dopo essersi allontanato di qualche passo, il calciatore Pappalardo si dirigeva versa l'arbitro arrivando a spingerlo.

Salvo il contenuto del rapporto arbitrale, che in mancanza di prova inconfutabile di una sua inattendibilità deve ritenersi quale piena prova dei fatti occorsi, le deduzioni difensive della reclamante confermano parzialmente la dinamica dei fatti, evidenziando però l'assenza di condotte violente con una conseguente richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte, considerate eccessive.

Risulta quindi confermata la dinamica dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara, rendendosi invero necessario un esame finalizzato alla qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dal calciatore ed alla conseguente valutazione della dosimetria della sanzione.

Ad avviso di questo Collegio, ferma ed incontestabile l'assoluta censurabilità di tutte le condotte in esame, la specifica descrizione dei fatti operata dall'arbitro non rappresenta ipotesi di condotta violenta prevista e sanzionata dall'art.35 del C.G.S. (che, tra l'altro, anche nei minimi edittali, avrebbe comunque comportato un termine di squalifica nettamente superiore rispetto a quello effettivamente inflitto dal Giudice di prime cure) ma piuttosto un comportamento rientrante tra quelli previsti dal successivo art.36, comma 1 lettera b), norma che decreta una quantificazione della sanzione decisamente minore.

Tuttavia, considerata la pluralità delle intollerabili condotte poste in essere dal calciatore (e non sorvolando sul comportamento tenuto nei confronti del giocatore avversario), la squalifica non può certo attestarsi nei minimi edittali indicati dal C.G.S., meritando invece una quantificazione come specificata in dispositivo.

Relativamente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal C.U. 104/A del 2014 della F.I.G.C. e ss.mm., non rientrando la fattispecie in esame nelle ipotesi di condotta violenta, le stesse devono essere annullate.

Al contrario, la pluralità degli ingiustificabili comportamenti adottati dal calciatore -sia nei confronti del direttore di gara sia nei confronti del calciatore avversario- induce Questa Corte a confermare integralmente le ammende comminate dal G.S. a titolo di responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art.6 C.G.S.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il reclamo e per l'effetto:

- riduce la squalifica a carico del calciatore PAPPALARDO Andrea fino al 31.10.2026.

- annulla le sanzioni amministrative previste dal C.U. 104/A del 2014 della F.I.G.C. e ss.mm.

- conferma le ammende di € 300,00 e di € 100,00 carico della società G.S. Mocchetti S.V.O. ASD.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata

Riunione del 21 maggio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Paolo Modugno (Vicepresidente), Avv. Alessio Biraghi (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 20.04.2026 – Prot. 27437/606pfi25-26/PM/am,

nei confronti di:

1- **ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA,** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. MASSERONI MARCHESE S.r.l.
2- **A.S.D MASSERONI MARCHESE S.R.L.**

per rispondere:

1. il sig. **ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA**, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.11.2025, nel corso del secondo tempo della gara A.S. Masseroni Marchese s.r.l. – Club Milano S.S.D. a r.l. valevole per il girone A del campionato Allievi Regionali Under 17, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. A.G., schierato nelle fila della squadra della società Club Milano S.S.D. a r.l. con la maglia numero n. 6, la seguente testuale espressione: "*cinese di merda*";

1. la **A.S.D. Masseroni Marchese Srl** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

premesso che

- all'udienza del 21.05.2026 compariva per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli; erano altresì presenti personalmente il sig. ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA, minorenne, accompagnato dai genitori sig. Giuseppe Guastamacchia e sig.ra Maria Montioli, e la rappresentante della società A.S. MASSERONI MARCHESE S.R.L., sig.ra LAURA CICORIA, giusta delega del presidente *pro-tempore*;
- verificata la regolarità delle notifiche, veniva data la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale si richiamava al contenuto del deferimento e agli atti acquisiti al fascicolo, ripercorreva il contenuto dei principali elementi di prova acquisiti e ritenendo comprovata la responsabilità dei deferiti per tutti addebiti a loro ascritti, chiedeva per i medesimi l'applicazione delle seguenti sanzioni:
  1) per ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA, n. 10 (dieci) giornate effettive di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza;
  2) per la A.S. MASSERONI MARCHESE S.R.L., € 1.000,00 di ammenda;
- prendevano quindi la parola il deferito e la rappresentante della società, i quali osservavano come la ricostruzione fatta propria dalla Procura Federale risulti priva di fondamento e per di più irragionevole, tenuto conto che l'asserito destinatario dell'insulto a carattere discriminatorio non ha origine cinese né presenta tratti somatici orientali e che la frase incriminata non sarebbe stata audita personalmente dall'arbitro, bensì da un calciatore avversario che l'avrebbe poi riferita all'arbitro stesso; osservavano inoltre come il Guastamacchia, dopo aver proferito una frase sì ingiuriosa, ma non a contenuto discriminatorio nei confronti del calciatore n. 6 avversario, fosse stato a sua volta vittima di un'aggressione fisica da parte di quest'ultimo che gli aveva provocato un vistoso ematoma sullo zigomo; sottolineavano infine come la scena sia documentata da una video-ripresa, che confermerebbe la versione delle difese, data la distanza del Direttore di gara dai fatti, tale per cui risulta irragionevole che questi possa aver avuto percezione diretta della frase riportata nel referto. Per questi motivi concludevano chiedendo il proscioglimento dei deferiti.

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione, che scioglie come da dispositivo e

osserva

La presente vicenda trae origine dal reclamo alla Corte Sportiva d'Appello avanzato dalla A.S. MASSERONI MARCHESE avverso la decisione del G.S. nell'immediato seguito della disputa della gara, il quale sulla base del referto arbitrale aveva attribuito la squalifica per n. 10 gare effettive ad altro tesserato della società, ritenendo discriminatoria l'espressione riportata dall'Arbitro e dando così applicazione all'art. 28, comma 1, CGS.
A seguito del reclamo e dei chiarimenti richiesti dalla Corte stessa, l'Arbitro aveva riattribuito la frase incriminata all'attuale deferito ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA, riconoscendo un errore materiale nella compilazione del referto stesso.
La Corte Sportiva territoriale, di conseguenza, accoglieva il reclamo della A.S. MASSERONI MARCHESE in relazione al diverso calciatore inizialmente sanzionato e disponeva la contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza nei confronti del sig. GUASTAMACCHIA.
Nel corso delle indagini, la Procura Federale raccoglieva le dichiarazioni del calciatore ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA, il quale negava di aver proferito la frase incriminata, affermando che la stessa non era stata audita direttamente dall'Arbitro, che si trovava a molti metri di distanza, ed era stata invece suggerita a quest'ultimo da un calciatore avversario. Ammetteva di converso di aver proferito, a seguito di reciproche provocazioni, una frase ingiuriosa nei confronti dell'avversario, che ne aveva provocato la reazione e l'aggressione a suo danno, che gli aveva causato un vistoso ematoma allo zigomo.

Ciò posto, merita ricordare che secondo la regola generale prevista dall'art. 61, comma 1, CGS, per i fatti e le infrazioni connesse allo svolgimento di una partita ufficiale, i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa quanto accaduto e il comportamento dei tesserati in occasione dell'incontro.

Questa regola generale, laddove attribuisce rango di fonte privilegiata di prova agli atti ufficiali di gara, non può essere messa in dubbio – secondo la costante giurisprudenza endofederale – da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall'Arbitro, laddove quest'ultima sia caratterizzata da manifesta irragionevolezza, in relazione ai fatti accaduti (cfr. ex multis CFA, dec. n. 0020/CFA/2024-2025; dec. n. 130/CFA/2023-2024).
Nel caso in esame, la difesa non ha offerto elementi specifici che consentano di superare quanto riportato all'interno del referto, ove l'Arbitro, sentito a chiarimenti dalla stessa Corte Sportiva nel primo giudizio sopra richiamato, ha attribuito con certezza l'espressione – "cinese di merda" – all'attuale calciatore deferito, che deve quindi essere sanzionato di conseguenza secondo i canoni probatori che governano il giudizio sportivo.
Il fatto poi che il destinatario dell'espressione incriminata non presenti, come documentato, origini o tratti somatici orientali nulla toglie di per sé al connotato discriminatorio delle parole utilizzate, laddove lo stesso art. 28, comma 1, CGS definisce comportamento discriminatorio "*ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale* […]".
Su tali basi, l'accostamento di una specifica nazionalità estera ad un termine certamente ingiurioso e l'intento pacificamente insultante che connota l'espressione complessivamente considerata sottendono, quantomeno in modo implicito, un comportamento denigratorio nei confronti degli appartenenti a una specifica nazione di origine (così come lo stesso varrebbe ad esempio per questioni di appartenenza religiosa o di orientamento sessuale) che deve essere stigmatizzato, e ciò a prescindere dal fatto che il destinatario appartenga effettivamente a tale specifica categoria sociale. Si tratta, detto altrimenti, di espressioni che l'ordinamento sportivo ha inteso correttamente bandire in ogni forma, modalità, occasione e contesto, trattandosi di un linguaggio d'odio e di disprezzo per l'altro che non può appartenere al mondo dello sport.

Tanto chiarito, in punto di dosimetria della pena devono essere doverosamente considerate tutte le circostanze del fatto concreto, tra cui anche il fatto che l'espressione incriminata, ove ha accostato al calciatore avversario (n. 6, sig. A.G., di nazionalità italiana) una caratteristica del tutto priva, all'evidenza, di una qualsiasi corrispondenza alla realtà fattuale, presenta una carica discriminatoria (solo in minima parte) inferiore ad altre diverse e più gravi espressioni. A ciò si aggiunga che il fatto risulta avvenuto in un contesto di reciproche provocazioni, ove l'avversario ha altresì reagito in modo particolarmente violento e grave, sicché assumendo le vesti di giudice dell'equità e dando applicazione all'art. 13, comma 2, CGS, Questo Tribunale, richiamato il minimo edittale dell'art. 28 CGS, ritiene di riconoscere al deferito una lieve diminuzione di pena come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

le seguenti sanzioni:

- ANDREA DAVIDE GUASTAMACCHIA, sanzione della squalifica per n. 8 (otto) giornate effettive, da scontarsi nel campionato di competenza;
- società A.S. MASSERONI MARCHESE S.R.L., sanzione dell'ammenda pari ad 800,00;

Manda alla segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

Riunione del 04 giugno 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 30018/191 p.f.i. 25/26 datato 15.05.2026
a carico di:

A.S.D. Cantù San Paolo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Carlo Maria Confalonieri -all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantù San Paolo- come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:
"*violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cantù San Paolo, sottoscritto in data 1.9.2024 con il sig. Alessandro Gualdi, tesserato per tale società quale direttore generale, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa su modulo riservato ai rapporti "Società-Tecnico Allenatore e Preparatore Atletico" e per avere poi sostenuto l'invalidità del citato contratto al fine di sottrarsi al pagamento dei compensi nei termini e nei modi ivi stabiliti a seguito dell'esonero di tale dirigente nel mese di febbraio 2025*".

Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

alla riunione del 04.06.2026 sono comparsi:

- per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli;
- per la società deferita ASD Cantù San Paolo, il presidente sig. Confalonieri Filippo Carlo Maria, con l'Avv. Alberto D'Angelo.

Prima dell'apertura del dibattimento, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 127 C.G.S., chiedendo di conseguenza l'applicazione della seguente sanzione, così determinata:

- per ASD Cantù San Paolo: sanzione base € 666,66 di ammenda, ridotta di 1/3 per il rito; pena finale: € 444,44 di ammenda.

OSSERVA

L'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 del C.G.S. tra la Procura Federale e la società ASD Cantù San Paolo, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l'equità della sanzione concordata, merita di essere dichiarato efficace.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo tra le parti sull'applicazione a carico di:

ASD Cantù San Paolo: sanzione di € 444,44 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U..

Riunione del 04 giugno 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 15.05.2026 – Prot. 30038/684pfi25-26/PM/fl, nei confronti di:

1- **FEDERICO MUTTI,** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. MEDOLESE;
2- **A.S.D. MEDOLESE**

per rispondere:

1. il sig. **FEDERICO MUTTI**, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.11.2025, nel corso dell'incontro A.S.D. U.S. Segnate – A.S.D. Medolese valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria, proferito all'indirizzo del calciatore schierato nelle fila della squadra avversaria con la maglia numero 9, la seguente testuale espressione: "negro di merda"; tale espressione è stata rivolta al calciatore avversario a seguito di un contrasto di gioco che ha visto coinvolti entrambi gli atleti determinandone la caduta simultanea per terra ed è stata poi ripetuta dal sig. Federico Mutti una seconda volta, in un lasso temporale immediatamente successivo, avvicinandosi nuovamente al proprio avversario;

2. la **A.S.D. MEDOLESE** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. FEDERICO MUTTI, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito,

premesso che

- all'udienza del 07.05.2026 compariva per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli; erano altresì presenti il deferito, sig. FEDERICO MUTTI, insieme al suo legale di fiducia, avv. Luca Musso, del Foro di Brescia, come da procura in atti; nessuno era presente per la società A.S.D. MEDOLESE;
- verificata la regolarità delle notifiche, preliminarmente, l'avv. Luca Musso eccepiva la nullità sia del deferimento sia della CCI per decorrenza dei termini perentori previsti dagli artt. 123 e 125 CGS; il rappresentante della Procura Federale chiedeva il rigetto dell'eccezione per manifesta infondatezza;
- veniva quindi data la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale si richiamava al contenuto del deferimento e agli atti acquisiti al fascicolo, ripercorreva il contenuto dei principali elementi di prova acquisiti come da verbale in atti e richiamata la Giurisprudenza di cui alle sentenze della CFA n. 59/23-24 e n. 32/25-26, ritenendo comprovata la responsabilità dei deferiti per tutti gli addebiti a loro ascritti, chiedeva per i medesimi l'applicazione delle seguenti sanzioni:

  1) per FEDERICO MUTTI, n. 10 (dieci) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
  2) per la ASD MEDOLESE, Euro 1.200,00 di ammenda;

- il sig. MUTTI prendeva quindi la parola, ribadendo a titolo personale di non aver mai proferito le frasi che gli vengono attribuite, che condanna e che ritiene estranee al suo lessico e alla sua educazione; a questo punto il legale del sig. MUTTI richiamava la memoria e gli elementi di prova già prodotti in sede di indagine, sottolineando come vi siano plurime dichiarazioni testimoniali che escludono quanto addebitato al MUTTI e come lo stesso Direttore di gara non abbia riportato nulla in tal senso all'interno del referto arbitrale; concludeva chiedendo il proscioglimento dell'incolpato;
- entrambe le parti fornivano a Questo Tribunale brevi repliche, insistendo la Procura Federale per l'applicazione delle sanzioni richieste e la difesa del deferito per il proscioglimento o comunque l'applicazione della pena minima, con le attenuanti del caso;

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione, che scioglie come da dispositivo e

osserva

Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni formulate dal legale del sig. FEDERICO MUTTI in udienza. Invero, tanto la CCI (il 02.04.2026) quanto il Deferimento (il 15.05.2026) sono stati notificati dalla Procura Federale ampiamente entro i termini previsti dagli artt. 123 e 125 CGS, sicché le eccezioni, già di per sé generiche, risultano manifestamente infondate.

Passando al merito, la giurisprudenza federale (da ultimo CFA, SS.UU., dec. n. 32/25-26 del 10 ottobre 2025) ha affermato che la dichiarazione di un solo teste ben può "*essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo (cfr. tra le molte, (CFA, Sez. I, n. 59/CFA2023-2024). E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi è portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: "(i)n tema di valutazione della prova testimoniale, a base*

del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva" *(cfr. CFA, Sez. un., n. 114 /2020-2021nonché CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023, n. 92/2021- 2022 e n. 118-2019/2020)*" (N.d.r. enfasi aggiunta).

Queste regole in punto di valutazione della prova dichiarativa devono essere poi lette congiuntamente con il tema più generale secondo cui "*lo standard probatorio richiesto ai fini della affermazione della responsabilità in ambito disciplinare sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ed integrato dall'ulteriore regola del confortevole convincimento: si tratta di un principio di portata generale che richiede per la sua adeguatezza un grado inferiore di certezza, fondato sulla esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (così Collegio di garanzia dello Sport, SS.UU., n. 6/2016 e, più di recente, SS.UU. n. 71/2021 e Sez. 2^, n. 38/2022; CFA, SS.UU. n. 60/2023-2024). Il confortevole convincimento richiamato dal Collegio di garanzia dello Sport rafforza ancor più la regola del "più probabile che non" ed è perfettamente in linea con l'orientamento – di estrazione processualcivilistica – della Suprema Corte di Cassazione, che richiama l'ulteriore criterio della "probabilità prevalente", il quale impone al giudice, come prima operazione, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili; successivamente, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere tra queste "quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente" (Cass. Civ. Sez. 3^ Sent. 2.9.2022 n. 25884; in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3^, Ord. 5.3.2024 n. 5922)*" (N.d.r., enfasi aggiunta).

Su tali basi, la Procura Federale assume la responsabilità disciplinare del deferito in virtù delle dichiarazioni concordanti rese in sede di indagini dalla persona offesa O.P.C. e da quelle di un suo compagno di squadra, sig. DENNY BACCHIEGA, i quali, sentiti rispettivamente il 27/1/2026 e il 22/1/2026 hanno attribuito al deferito, sig. FEDERICO MUTTI, ripetute offese a sfondo razziale, meglio dettagliate nel Deferimento.

La difesa, di converso, ha evidenziato come in atti risultino acquisite n. 5 dichiarazioni di senso radicalmente inverso e segnatamente (i) le parole del deferito, che ha negato i fatti, (ii) le affermazioni del Presidente della A.S.D. Medolese, sig. MASSIMILIANO SCUTARI; (iii) quelle di un compagno di squadra del MUTTI, sig. MATTIA REGATTIERI, audito dalla Procura Federale in data 2/2/2026, nonché le dichiarazioni scritte raccolte dal legale del deferito sotto forma di indagini difensive e sottoscritte rispettivamente dai tesserati (iv) ANDREA FERRI e (v) LORENZO FRIGERI (entrambe del 29/04/2026).

In particolare, i n. 4 testimoni citati dalla difesa hanno tutti negato recisamente di aver audito il sig. MUTTI proferire insulti razzisti, pur essendo presenti sul campo di gioco e – per quanto riguarda i tre calciatori – trovandosi molto vicini al MUTTI e al calciatore avversario al momento in cui si sarebbe verificato l'episodio oggetto dell'incolpazione.

In presenza di questo quadro indiziario contrastante, sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati il Tribunale è chiamato a svolgere un vaglio approfondito della credibilità oggettiva e soggettiva di tutti i dichiaranti, inserendolo all'interno del quadro probatorio complessivo, per giungere a una conclusione conforme al principio del confortevole convincimento definito dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Su tali basi, Questo Tribunale ritiene che le prove acquisite convergano in modo scevro da dubbi verso l'impossibilità di ascrivere al MUTTI la condotta oggetto d'incolpazione e al conseguente proscioglimento di tutti gli incolpati.

In tal senso, risulta dirimente il contenuto del referto arbitrale, ove letto sia con riferimento a quello che l'Arbitro attesta essere avvenuto, sia rispetto a ciò che ivi non è riportato, tenendo a mente il valore privilegiato di prova che l'art. 61, comma 1, CGS attribuisce agli atti ufficiali di gara.

Invero, l'episodio durante il quale il deferito FEDERICO MUTTI avrebbe proferito le frasi a connotato razziale non è avvenuto in un contesto spazio-temporale estraneo alla sfera di controllo del Direttore di gara, tale per cui potrebbe valere la regola secondo cui "*il referto non può assurgere a prova legale anche del quod non*", posto che "*l'attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell'incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta* aliunde*, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale che il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 61 espressamente contempla*" (cfr. *ex multis* CFA, sez. I, dec. n. 0076/2021-2022).

Nel caso in esame, all'opposto, l'addebito si riferisce a uno scontro di gioco nel mezzo dell'area di rigore a seguito di battuta di un calcio d'angolo, durante il quale il MUTTI e la p.o. sono caduti a terra, hanno scatenato un breve alterco in seguito al quale si sono rivolti nei confronti dell'arbitro, che all'esito ha ammonito (si noti, soltanto) il calciatore O.P.C. per "*aver spintonato a gioco fermo il diretto avversario chiedendone l'ammonizione con urla e gesti non adeguati allo spirito del gioco*".

Questa ricostruzione appare, invero, inconciliabile con quanto riferito dalla stessa persona offesa già all'interno della segnalazione effettuata a mezzo di legale oltre un mese dopo l'incontro alla Commissione Federale F.I.G.C. Responsabile delle politiche di safeguarding, da cui è originato il presente procedimento, e poi ribadito in sede di audizione avanti alla Procura Federale.

All'interno della missiva del 15.12.2025 si legge, infatti, che la persona offesa "*a causa delle gravissime e ripetute offese subite*", la persona offesa O.P.C. ha "*in un primo momento spintonato il sig. MUTTI e poi ha richiesto l'intervento e il supporto dell'arbitro di partita […], al quale ha riportato quanto occorso*".

Questa affermazione, a ben vedere, risulta in piana contraddizione con il referto arbitrale, dove il Direttore di gara, pur avendo assistito direttamente a tutta la scena trovandosi a breve distanza (trattandosi di un calcio d'angolo) e avendo notato gli spintoni tra i calciatori, non solo non ha riportato nel referto insulti razzisti da lui stesso auditi, ma non ha nemmeno riferito la circostanza per cui l'O.P.C. si sarebbe a lui rivolto per informarlo di tale (grave) accusa, limitandosi a riportare le generiche proteste di quest'ultimo "*con urla e gesti non adeguati allo spirito del gioco*".

D'altra parte, che l'Arbitro abbia assistito personalmente alla scena è pacifico, tanto che la stessa segnalazione alla Commissione Safeguarding datata 15.12.2025 riporta come l'Arbitro, anziché prendere (asseriti) opportuni provvedimenti contro il Mutti a fronte delle segnalazioni dell'O.P.C., abbia "*ritenuto opportuno ammonire*" la p.o. (pag. 2) "*per la spinta inferta al MUTTI*".

Parimenti contraddittoria con la tesi d'Accusa è la circostanza, riportata nel referto, per cui – come risulta dal referto – il calciatore O.P.C. avrebbe chiesto all'Arbitro la mera "*ammonizione*" del MUTTI, posto che ove effettivamente si fosse trattato di insulti a carattere razziale, il calciatore, oltre a riferire l'episodio (come da lui stesso sostenuto) avrebbe evidentemente chiesto provvedimenti ben più gravi, come infatti ha ritenuto di fare oltre un mese dopo la disputa dell'incontro con la segnalazione alla FIGC.

Del resto, lo stesso testimone d'Accusa, DENNY BACCHIEGA, nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale in data 22/01/2026, afferma che "*Il Direttore di gara non era molto distante dall'accaduto, non posso garantire*

che abbia sentito ma l'insulto non era sicuramente detto sottovoce", a ulteriore conferma della rilevanza probatoria, per la disamina demandata a Questo Tribunale, del contenuto del referto arbitrale.

In conclusione, tale elemento, già di per sé dotato di particolare valore probatorio, ove letto a maggior ragione in modo congiunto con le plurime testimonianze acquisite in atti e sopra richiamate, che si oppongono alla ricostruzione offerta dalla persona offesa e alla tesi d'Accusa, impedisce a Questo Tribunale di giungere a un ragionevole convincimento in merito alla responsabilità disciplinare del MUTTI e impone, secondo le regole di giudizio del procedimento sportivo, una pronuncia pienamente assolutoria, che si estende logicamente anche nei confronti della società deferita.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale

PROSCIOGLIE

il sig. FEDERICO MUTTI e la A.S.D. MEDOLESE dagli addebiti ascritti.

Manda alla segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

9. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 11.06.2026